

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del progetto e del preventivo e il sussidiamento
delle opere di colonizzazione in località Laghetto, Comune di Bellinzona,
di proprietà Ponzio Guido, Artore

(del 5 maggio 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il raggruppamento terreni, eseguito nella zona di Daro-Artore, al signor Ponzio Guido è stata assegnata, in località Laghetto, un'unica parcella di mq. 56.696. Confinanti con la parcella, possiede mq. 23.216 di boschi e altri 15.000 mq. circa sono sul monte Piano Dolce, nel Comune di St. Antonio.

Lavora inoltre mq. 10.300 che ha in affitto, a lunga scadenza, vicino all'azienda principale.

Il proprietario è agricoltore di professione, sposato, con 6 figli minorenni — 5 maschi ed una femmina — e lavora la ben avviata azienda con l'aiuto della moglie, dei figli e saltuariamente di un garzone.

La famiglia abita ora in una vecchia cascina di tre locali e gli altri rustici esistenti, in parte da demolire, servono per il ricovero del bestiame.

Il sig. Ponzio, possiede in media, durante tutto l'anno, 9-10 lattifere, 8-10 manzette e vitelli, 1 mulo, 2-3 scrofe e diversi maiali da ingrasso.

Normalmente, d'estate, carica un alpe in Mesolcina per tre mesi, un altro mese sta con il bestiame sul monte Piano Dolce ed i rimanenti 8 mesi li passa al Laghetto. L'azienda del sig. Ponzio è costituita per la maggior parte da ottimi prati, con 350 ceppi di Merlot, 450 varietà americana e una cinquantina di piante da frutto.

Le previste opere di colonizzazione che prevedono la costruzione della casa colonica ed il risanamento di una stalla esistente, sono già state esaminate in linea di massima, durante un sopralluogo effettuato nel luglio 1956, dall'esperto federale ing. Strebel, il quale già allora si dichiarava disposto ad appoggiare l'iniziativa del sig. Ponzio, alla precisa condizione che tutta la proprietà venisse raggruppata.

Solo l'anno scorso tuttavia il proprietario ha preso la decisione definitiva di sistemare l'azienda agricola, con fabbricati idonei. L'Ufficio cantonale delle bonifiche si è assunto l'incarico di allestire i progetti.

La casa colonica, dimensionata per le attuali esigenze della famiglia, è stata studiata nel modo più semplice possibile. Al piano terreno avrà un'ampia cucina, il tinello, lavatoio, cantina e W.C., al piano superiore 4 camere e il bagno W.C. I due piani sono collegati da una scala interna a due rampe.

La stalla che viene costruita su parte del sedime di quella esistente, potrà contenere 10 capi grossi e 7 manzette, il fienile avrà una capacità di circa mc. 380, sufficienti per il deposito di tutto il fieno dell'azienda. La fossa colaticcio, costruita pochi anni fa, ha una capacità di circa mc. 31.

Il preventivo dei lavori ammonta a Fr. 90.000,— per la casa e Fr. 57.000,— per la stalla, in totale Fr. 147.000.—. Il costo della casa è di Fr. 142.— al mc. mentre quello della stalla è di Fr. 65.— al mc.

Sulla spesa totale prevista in Fr. 147.000.— vi proponiamo lo stanziamento di un sussidio cantonale del 30 %, ossia al massimo Fr. 44.100.—.

L'Autorità federale si è già dichiarata disposta a concedere analogo sussidio, con lettera del 15 marzo 1964.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p.o. Il Cancelliere :

Beati

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del progetto e del preventivo e il sussidiamento delle opere di colonizzazione in località Laghetto, Comune di Bellinzona, di proprietà del sig. Ponzio Guido, Artore

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 maggio 1964 n. 1214 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo di spesa delle opere di colonizzazione in località Laghetto del sig. Ponzio Guido, Artore, sono approvati.

Art. 2. — E' stanziato a favore di queste opere un sussidio cantonale del 30 % sul preventivo di Fr. 147.000.— ossia al massimo Fr. 44.000.— da prelevare dalla voce « edilizia rurale » del bilancio del Dipartimento economia pubblica.

Art. 3. — Le costruzioni verranno eseguite sotto la vigilanza del Dipartimento dell'economia pubblica (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto).

Art. 4. — La concessione dei sussidi è vincolata alle condizioni previste dagli art. 2 e 3 del decreto legislativo 23 giugno 1947 sul sussidiamento delle opere di edilizia rurale.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.